COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori SAMEK LODOVICI ed altri: Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 concernente l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1992) 295

PRESIDENTE 295, 296

CORTESE GIUSEPPE, *Relatore* 295

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 296

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale protezione della maternità e dell'infanzia (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2161) 296

PRESIDENTE 296

Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari (2079) . . 297

PRESIDENTE 297

DE MARIA, *Relatore* 297

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 297

Votazione segreta:

PRESIDENTE 297

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Samek Ludovici ed altri: Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (1992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici », di iniziativa dei senatori Samek Lodovici, Franzini, Tibaldi, Angelini Cesare, Criscuoli, già approvata dalla XI Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 gennaio 1960.

Il Relatore, onorevole Cortese, ha facoltà di svolgere la relazione.

CORTESE Giuseppe, *Relatore*: Il provvedimento al nostro esame vuole ristabilire la piena applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, abolendo la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 12 circa l'obbligo per le scuole per infermiere ed infermieri generici di tenere corsi ai quali possono essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di età, coloro che si trovano in possesso di determinati requisiti. Detti corsi, infatti, non avranno più la durata di quattro mesi bensì di un anno, cioè la durata prevista per i corsi ordinari.

La proposta di legge, inoltre, tende ad ovviare ad una incongruenza, cioè all'obbligo di tenere un corso accelerato di quattro mesi anche tra diversi anni, il che non era certo nell'intenzione del legislatore. Con gli arti-

coli 1 e 2 si pone, infatti, un limite di tempo preciso.

In considerazione delle finalità che si propone di raggiungere la proposta di legge, invito la Commissione a voler dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è d'accordo. Desidero però chiarire che nell'articolo 2, dove è scritto: « non potranno più aver luogo, ecc. », deve intendersi nel senso che non potranno iniziarsi, perché nel 1961 si concluderanno i corsi già iniziati. Questo per evitare di apportare una modifica formale al testo che renderebbe necessario il rinvio della proposta di legge all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A modifica dell'articolo 12 sulle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954 numero 1046, l'obbligo per le Scuole per infermiere ed infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del loro funzionamento un corso di quattro mesi riservato ad aspiranti che si trovino in determinate condizioni, cesserà con l'anno 1960.

(*È approvato*).

ART. 2.

Con l'anno 1961 non potranno aver più luogo presso le Scuole per infermiere e infermieri generici corsi abbreviati, ma soltanto normali corsi ordinari.

(*È approvato*).

ART. 3.

In deroga temporanea all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 12 sulle norme transitorie non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, ma non oltre l'anno 1961, ad un corso normale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale protezione della maternità e dell'infanzia (2161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2161: « Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale protezione della maternità e dell'infanzia » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*).

Questo disegno di legge è già stato discusso ed approvato dalla nostra Commissione. Senonché, il Presidente della Camera ha constatato che, essendo l'approvazione della Commissione avvenuta dopo la scadenza dell'esercizio finanziario 1959-60, a carico del quale era posta la relativa spesa, la formula di copertura finanziaria non ottempera più al precetto dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, ha ritenuto opportuno invitare la Commissione a riprendere in esame il disegno di legge, previo parere della Commissione Bilancio, per apportarvi le necessarie modifiche.

La Commissione Bilancio, riprendendo in esame il disegno di legge, ha fatto presente che l'onere derivante dalla sua applicazione non poteva essere fronteggiato con una impostazione di bilancio superata dal tempo; ha espresso, quindi, nuovamente parere favorevole, subordinato all'accoglimento, da parte della nostra Commissione, di questo emendamento: « l'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59 ».

Ritengo che tale emendamento, che risponde ai criteri seguiti in analoghe circostanze, possa essere accettato dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59 ».

La V Commissione bilancio propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« L'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59 ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione Bilancio.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari (2079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari ».

Il Relatore, onorevole De Maria, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MARIA, *Relatore*. Questo disegno di legge consiste, praticamente, nella estensione di particolari provvedimenti che già sono stati adottati per altre categorie di sanitari. Ne raccomando, quindi, l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge perché l'elevazione del limite di età, da 32 a 35 anni, è già stata attuata per altre categorie sanitarie. Si tratta, quindi, di estendere questa facilitazione anche alle altre categorie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Le disposizioni, di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono sostituite dalle seguenti:

« È elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.

L'elevazione del limite di età previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei provvedimenti oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori SAMEK LUDOVICI ed altri: « Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di scuole per infermiere e infermieri generici » (1992):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale protezione della maternità e dell'infanzia » (2161):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari » (2079):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andò, Andreucci, Angelini Ludovico, Azimonti, Babbi, Barberi Salvatore, Barbieri Orazio, Baroni, Bartole, Borellini Gina, Ceravolo Mario, Colleselli, Cortese Giuseppe, Cotellessa, Ferrara, Ferrari Giovanni, Forlani, Gaudioso, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Merlin Angelina, Messinetti, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Pieraccini, Re Giuseppina e Santarelli Ezio.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI